

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Patent box: come compilare il modello Redditi 2020 SC in caso di autoliquidazione - pag. 2
- Beni-merce: esenzione IMU con dichiarazione cartacea o telematica - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Nuovo congedo retribuito per i dipendenti e bonus baby sitter per le partite IVA - pag. 16
- Contagio in azienda e responsabilità penale: nessuno scudo totale per il datore di lavoro - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Sospensione degli ammortamenti anche per ditte individuali e società di persone - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Made in Italy: intesa SACE-Confindustria per l'internazionalizzazione delle imprese - pag. 26
- DL Ristori: necessario prevedere il fondo perduto anche per i professionisti - pag. 26

IMPRESA

- Decreto Ristori bis: le novità per imprese e professionisti - pag. 28
- Tenuità del fatto: attenuante non applicabile per la bancarotta fraudolenta documentale se non è possibile accertare il danno - pag. 32

IN EVIDENZA

Decreto Ristori bis: le novità per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Rideterminazione ed estensione delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto istituito dal decreto Ristori, estensione del bonus affitti, rinvio al 30 aprile 2021 - per i soggetti ISA e forfettari - del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di IRES e IRAP, proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla CIG Covid, nonché sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per novembre e dicembre. Sono alcune delle misure previste dal decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Previsto anche un bonus baby sitter il congedo straordinario per le regioni rosse nelle quali sono sospese le attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado. Viene, inoltre, ridisegnata la mappa dell'Italia: il Ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che prevede il passaggio di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria da zona gialla ad arancione.

È stato pubblicato nella Gazzetta introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, n. 149/2020). Il provvedimento, approvato a bre 2020 e del 3 novembre 2020, pochi giorni di distanza dal de- per la tutela della salute in concreto Ristori (D.L. n. 137/2020), nessione all'emergenza



Nuovo congedo retribuito per i dipendenti e bonus baby sitter per le partite IVA

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

In vigore il decreto Ristori bis. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, c.d. zone rosse, il genitore lavoratore dipendente ha diritto a un congedo straordinario indennizzato al 50% della retribuzione per i figli studenti delle seconde e delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado per le quali è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza. Alle partite IVA, agli artigiani e ai commercianti è riconosciuto un bonus baby sitter fino a 1.000 euro. A quali condizioni?

Nuove tutele per i **lavoratori dipendenti** pubblici e privati e le **partite IVA** con il **decreto Ristori bis** (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020). I lavoratori dipendenti con **figli studenti** che frequentano le **secondarie di primo grado** situate nella c.d. **zona rossa**, scuole per le quali il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza, hanno diritto ad un nuovo **congedo**



Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Patent box: come compilare il modello Redditi 2020 SC in caso di autoliquidazione

di Paolo Parisi - Avvocato Tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Il contribuente che decide di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile in base al regime del patent box deve compilare il quadro OP, rigo OP21 del modello Redditi SC 2020. La possibilità di optare per l'indicazione del beneficio diretto, invece che per la procedura di ruling, è stata prevista dal decreto Crescita 2019; la nuova disciplina si applica a tutti i contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 2 maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto.

Il regime del **patent box**, già operante in altri Paesi europei, come il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Francia e il Regno Unito, consiste in un regime opzionale che agevola, detassandoli parzialmente, i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali ("intangible assets" o "IPs").

Chi può optare per il regime agevolato?

Possono optare per il regime agevolato i soggetti titolari di **redditi di impresa** residenti in Italia:

- società di capitali;
- enti commerciali residenti in Italia;
- imprenditori individuali;
- altri titolari di reddito di impresa;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Inoltre, è prevista la facoltà di beneficiare del Patent box anche per i soggetti residenti in un Paese che abbia siglato con l'Italia una **convenzione** per evitare la **doppia imposizione** con il quale sia effettivo lo scambio di informazioni.

Si tratta in sostanza di tutti i Paesi inclusi nella **white list**. In tali casi l'agevolazione spetterà quando i beni immateriali siano attribuiti ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.

Chi è escluso dall'agevolazione?

Non possono beneficiare del regime del Patent box:

- i soggetti non titolari di reddito di impresa;
- le società che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale, etc.);
- le società assoggettate a: procedure fallimentari, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto

che dichiara l'apertura della procedura.

Ambito oggettivo

L'agevolazione si applica a condizione che i soggetti interessati sostengano **spese** per attività di **ricerca e sviluppo** finalizzate alla produzione dei beni qualificabili per il Patent box. Le spese possono essere sostenute anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Possono beneficiare della detassazione prevista dal regime i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tali beni sono stati puntualmente identificati (D.M. 28 novembre 2017). Si tratta in particolare di:

- software protetti da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- processi;
- formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know-how).

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i redditi derivanti dall'**utilizzo congiunto di beni immateriali**, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o gruppo di processi, sempreché tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli agevolabili (art. 1, comma 39, legge di Stabilità 2015, modificato dal D.L. n. 50/2017).

Secondo la nuova definizione di beni immateriali collegati, dunque, possono beneficiare dell'agevolazione anche i redditi derivanti da beni non appartenenti alla medesima categoria di **intangibles**.

Potranno essere considerati complementari, e trattati come un unico intangible, anche un brevetto e il relativo know how, se ai fini dell'utilizzo dell'uno sono

necessari l'esistenza e l'utilizzo dell'altro.

Inoltre, possono essere considerati collegati anche beni immateriali utilizzati congiuntamente per la realizzazione non solo di prodotti e processi, ma anche di famiglie di prodotti o gruppi di processi.

Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione i beni immateriali utilizzati congiuntamente con altri beni, se i primi non sono inclusi tra i beni immateriali agevolabili (ultimo inciso del secondo periodo del comma 39 citato).

Attenzione

Rimane escluso dal beneficio del Patent box il marchio di impresa. I marchi, dunque, non possono più beneficiare del regime agevolativo, nemmeno se utilizzati congiuntamente e legati da un vincolo di complementarietà ad altri beni immateriali per i quali è possibile fruire dell'agevolazione.

In dichiarazione dei redditi la scelta tra ruling e autoliquidazione

Il Patent box a regime **detassa** del **50%** i redditi derivanti dallo sfruttamento diretto o indiretto dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione.

Inoltre, le **plusvalenze** derivanti da cessioni di beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

I redditi agevolabili in caso di utilizzo indiretto dei beni (ad esempio la concessione in uso a terzi) sono di immediata identificazione, consistendo nelle royalties che il contribuente ritrae dalla licenza a terzi dei propri beni immateriali.

Più delicata è, invece, l'individuazione dei redditi agevolabili in caso di sfruttamento diretto del bene immateriale, per la produzione interna dell'azienda, che, peraltro, dovrà necessariamente essere svolta mediante **contraddittorio** con l'Agenzia delle Entrate, attraverso la **procedura di ruling**.

I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità

di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d'impresa agevolabile hanno dato luogo a **tempi di attesa** non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.

L'intervento normativo del decreto Crescita (art. 4, D.L. n. 34/2019) ha consentito ai contribuenti di accedere all'agevolazione mediante la **determinazione diretta del beneficio**, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

La disposizione in esame introduce, infatti, la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione **direttamente in dichiarazione dei redditi**, sostituendo l'attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di ruling).

I soggetti che intendono fruire del Patent box possono, infatti, scegliere, in **alternativa** alla procedura di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973, di **determinare e dichiarare direttamente** nel modello di dichiarazione dei redditi la quota di reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla determinazione dello stesso secondo le modalità previste dal provvedimento 30 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione

Tale nuova disciplina rappresenta comunque un'**alternativa**, previa **opzione** da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull'accordo disciplinato dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 e si applica, a tutti i contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2 maggio 2019).

Come compilare il modello Redditi SC 2020

Nel **modello Redditi SC 2020** viene inserita (**quadro OP, rigo OP21**) la possibilità di optare per la determinazione di reddito agevolabile in alternativa alla procedura di ruling ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973.

SEZIONE IV		Numero beni	Reddito agevolabile
Patent box (D.M. 28/11/2017)	OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2
	OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2
	OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2
	OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2
	OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)		Opzione	Possezzo documentazione
OP21		1	2

Questa nuova **opzione “documentale”** è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dal citato art. 31-ter, a condizione che il relativo accordo non sia già concluso. In tal caso, il contribuente

dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

RF48 Utile distribuito da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a localit� privilegiata											00	
		Patent box		Ruling		Documentazione		Imprese sociali				
RF50	Reddito esente e detassato (di cui:)	1	00	2	00	3	00	4	00	5	00	
		6	00	7	00	8	00	9	00	10	00	
		Nati registro internazionale		Nati registro internazionale/ Rendimenti		Nati/Pesco		Finanza etica e sostenibile)	
RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015						Rimaneva		FRSP				
		1	00	2	00	3	00					
RF54 Rimaneva e opere straordinarie contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUR (art. 92 e 93)											1	00
		1	00	2	00	3	00	4	00	5	00	

Con circolare 29 ottobre 2020, n. 28/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal regime Patent Box introdotte dalla normativa citata, nonché le soluzioni interpretative che hanno tenuto conto dei quesiti e dei contributi pervenuti da rappresentanti di Associazioni di categoria, delle Professioni libere e, più in generale, da parte degli operatori a seguito di consultazione pubblica.

Sanzioni

In caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per **infedele dichiarazione non si applica** qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30

luglio 2019.

Rimane ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l'obbligatorietà della procedura (prevista dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973), di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998), nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione. Tale facoltà, tuttavia, viene concessa, qualora tale dichiarazione sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime in commento.

Attenzione

L'agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta

regionale sulle attività produttive relativa al periodo
d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima

opzione.

Fisco

A scelta del dichiarante

Beni-merce: esenzione IMU con dichiarazione cartacea o telematica

di Luigi Lovecchio - Docente a contratto di diritto tributario avanzato all'Università di Roma Tre e Dottore commercialista in Bari

Ai fini dell'esenzione IMU dei beni merce delle imprese costruttrici, vigente fino al 2019, è indifferente la modalità di trasmissione della dichiarazione, cartacea o telematica. La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 7/DF del 2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF. L'esonero spetta a condizione che il contribuente ne faccia richiesta in dichiarazione, a pena di decadenza. Con la riforma dell'IMU approvata con la legge di Bilancio 2020, peraltro, per fruire dell'esenzione IMU prevista, a decorrere dal 2022, a favore degli immobili merce, l'attestazione in dichiarazione del possesso dei requisiti non è più posta a pena di decadenza. Pertanto, in caso di omissione, l'esonero compete comunque, in presenza delle condizioni normative, salva l'applicazione della sanzione residuale di 50 euro.

Ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 102/2013, applicabile fino al 31 dicembre 2019, sono **esenti da IMU** gli **immobili merce**, non locati, appartenenti alle imprese costruttrici. Nella medesima previsione di legge, è altresì stabilito che tutte le previsioni di esonero ivi recate si applicano a condizione che il contribuente ne faccia **richiesta in dichiarazione**, a pena di decadenza, entro il termine di legge previsto per la trasmissione della stessa.

Indicazione in dichiarazione a pena di decadenza

In proposito, si evidenzia che, poiché il suddetto adempimento è previsto a pena di decadenza, l'indicazione in dichiarazione rappresenta un **elemento costitutivo** dell'agevolazione. In assenza di esso, dunque, l'esonero non compete, pur sussistendo tutti i requisiti sostanziali previsti dalla legge.

Ravvedimento precluso

Non sembra, altresì, che si possa rimediare all'omissione in sede di ravvedimento, *ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997*. Ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché trattandosi di onere cui occorre assolvere entro un termine qualificato come decadenziale dalla legge, al decorrere dello stesso, per definizione, non è ammessa alcuna sanatoria. La decadenza, infatti, si evita solo con il compimento dell'azione prevista e non può essere interrotta, diversamente dalla prescrizione.

Occorre inoltre rilevare che il ravvedimento è istituito funzionale a regolarizzare violazioni degli obblighi di legge, non già a rimediare a omissioni correlate all'applicazione di agevolazioni tributarie.

L'obbligatorietà dell'adempimento dichiarativo è stata da ultimo confermata anche dalla Corte di Cassazione che, nella pronuncia n. 21465/2020, ha affermato che

“dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo”.

Dichiarazione cartacea o telematica?

Nel quesito rivolto al MEF, si era chiesto se, proprio al fine di assolvere alla condizione di legge, fosse sufficiente la trasmissione della dichiarazione in via telematica oppure se, prevedendosi nella norma di esonero la presentazione della stessa “al comune”, fosse obbligatorio utilizzare il modello cartaceo della denuncia.

Leggi anche IMU sugli immobili merce: come presentare il modello di dichiarazione

Il MEF osserva al riguardo che il D.M. 30 ottobre 2012, di approvazione del modello di denuncia IMU e delle relative istruzioni di compilazione, stabilisce testualmente che la dichiarazione “può essere altresì trasmessa in via telematica con posta certificata”. La medesima facoltà è stata successivamente recepita nel testo dell'art. 1, comma 720, legge n. 147/2013.

Ricorda ancora il documento di prassi che, a decorrere dal 2016, sono stati messi a disposizione dei contribuenti i canali **Entratel** e **Fisconline**. Per effetto di ciò, con comunicato stampa del 5 ottobre 2016, il Dipartimento Finanze ha chiarito che la **trasmissione in via telematica** non sostituirà la modalità cartacea ma rappresenterà una **ulteriore possibilità rimessa al contribuente**.

Alla luce del suddetto *excursus* normativo, dunque, il MEF conferma che, a decorrere dal 2016, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo previsto per gli immobili merce sono validi tanto la trasmissione telematica che l'invio cartaceo del modello in questione.

Le novità della riforma dell'IMU

Nella risoluzione n. 7/DF/2020, infine, si ricorda che con la riforma dell'IMU, approvata nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), per i beni in esame è stabilita l'**aliquota massima dello 0,25%** per gli **anni 2020 e 2021**. A decorrere **dal 2022**, le predette unità immobiliari sono **del tutto esenti** da imposta.

Ai sensi del comma 751 della medesima legge di Bilancio, inoltre, è disposto che per fruire di talune agevolazioni, tra cui quella riferita ai beni merce a

decorrere dall'annualità 2022, il soggetto passivo **attesta in dichiarazione** il possesso dei **requisiti** prescritti dalla norma. Tuttavia, come correttamente risposto dal MEF, poiché tale adempimento non è più posto a pena di decadenza, in caso di omissione, l'esonero compete comunque, in presenza delle condizioni normative, salva l'applicazione della sanzione residuale di 50 euro, di cui all'art. 1, comma 775, legge n. 160/2019.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva al 10% anche per le verifiche obbligatorie su impianti di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

Le verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata possono beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020. Analogo trattamento non può essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

Con la risposta a consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **aliquota IVA** per verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione **abitativa privata**.

In particolare, è stato chiesto se il principio per cui le **verifiche** di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti **elevatori** installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da disposizioni di legge.

L'Amministrazione finanziaria ha già chiarito come caratteristica della **manutenzione ordinaria** è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, a titolo esemplificativo, le piccole **riparazioni** eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici.

Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di **manutenzione obbligatoria**, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti

canoni annui.

La circolare 12 luglio 2018, n. 15 ha ulteriormente ribadito che la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di **interventi di recupero** a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

La **revisione periodica obbligatoria** degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento. Per i documenti di prassi quindi l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Tra l'altro dalla lettura delle disposizioni di cui al DPR n. 462 del 2001 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle **"verifiche periodiche"** previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti.

La normativa obbliga il datore di lavoro ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni o cinque anni.

L'Amministrazione finanziaria ha dunque evidenziato come la tipologia di interventi ivi previsti possano beneficiare **dell'aliquota IVA del 10** per cento a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 09/11/2020, n. 11

Fisco

Da Assonime

Corrispettivi giornalieri e lotteria degli scontrini: il differimento dei termini

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per i soggetti IVA che esercitano le attività di commercio al minuto, il cui volume d'affari non superi i 400.000 euro, che non si sono ancora dotati di registratori telematici né utilizzano la procedura web messa a disposizione sul proprio sito dall'Agenzia delle entrate, il Decreto Rilancio ha esteso fino al prossimo 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria dall'applicazione delle ordinarie sanzioni. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 27 del 9 novembre 2020 con cui ha analizzato le novità della disciplina.

Assonime ha emanato la circolare n. 27 del 9 novembre 2020, riguardante la **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**. Nello specifico la circolare specifica quelle che sono le **innovazioni normative** riguardanti il **nuovo termine di trasmissione dei dati**, in considerazione delle novità di cui al Decreto Rilancio, nonché fornisce ulteriori chiarimenti sulla disciplina in considerazione.

La normativa sulla **memorizzazione elettronica** e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi pone una regola di ordine generale in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'articolo 22 del decreto IVA **memorizzano elettronicamente** e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri **corrispettivi giornalieri**. Questo obbligo sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di **certificazione fiscale** dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il nuovo obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un **volume d'affari** superiore a 400.000 euro annui ed agli altri soggetti dal 1° gennaio 2020. E' stata prevista una fase transitoria di sei mesi che sarebbe dovuta terminare per i soggetti con volume d'affari non superiore a 400mila euro il 30 giugno.

Differimento dei termini

Occorre evidenziare che in virtù **dell'emergenza Covid**, è stata stabilita col Decreto Rilancio una nuova durata della fase transitoria menzionata, prorogata sino al 31 dicembre 2020.

Per cui l'applicazione a regime e con le sanzioni della disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, riguardante gli esercenti il commercio al minuto e le altre attività assimilate è stato differita al 1° gennaio 2021.

Infatti, per i soggetti IVA che esercitano le attività di commercio al minuto, il cui volume d'affari non superi i 400.000 euro, che non si sono ancora dotati di registratori telematici né utilizzano la procedura web messa a disposizione sul proprio sito dall'Agenzia delle entrate, il Decreto Rilancio ha esteso fino al prossimo 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria dall'applicazione delle ordinarie sanzioni.

Alla stessa data, 1° gennaio 2021, è stato posticipato l'inizio della **lotteria degli scontrini**.

Questa data è importante, poiché dall'anno prossimo i dati che derivano dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme a quelle delle **fatture elettroniche** a quelli delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, saranno usati per mettere a disposizione dei soggetti passivi d'imposta le bozze dei registri della comunicazione delle **liquidazioni periodiche** e della dichiarazione annuale.

Inoltre è stato previsto un ulteriore differimento con l'art. 140 del decreto Rilancio, per i soggetti che devono effettuare l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, quali ad esempio, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura, le farmacie, gli ambulatori specialistici, per cui ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono a tale obbligo esclusivamente tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2021, anziché dal 1° luglio 2020.

Con riferimento alla **lotteria degli scontrini**, il decreto Rilancio lo ha rinviato al prossimo 1° gennaio 2021, come quello previsto per l'applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si tratta di una norma che ha una finalità antifrode e consente nell'ambito degli acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi di partecipare all'estrazione di premi attribuiti nell'ambito di una lotteria nazionale.

Cessioni di carburante per motori

Anche con riferimento alle **cessioni di carburante** per motori sono state individuate delle novità, in ragione dell'emergenza sanitaria.

Infatti, sono stati **differiti i termini** di avvio dell'adempiimento di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

In particolare i termini di avvio dell'obbligo per i gestori di impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono stati prorogati al 1° settembre 2020, mentre è stato confermato al

1° gennaio 2021 l'avvio dell'obbligo per gli altri soggetti, ossia coloro che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per non più di 1,5 milioni di litri.

A cura della Redazione

Fisco

Dal MEF

IMU sugli immobili merce: come presentare il modello di dichiarazione

In tema di dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai fini dell'applicazione dei benefici, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti richiesti. Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'emanazione della risoluzione n. 7 del 6 novembre 2020. La legge di bilancio 2020 è intervenuta in materia di beni-merce: sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati in questione è pari allo 0,1 per cento.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 7 del 6 novembre 2020 in tema di dichiarazioni IMU concernente gli **immobili merce**, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

La legge di bilancio 2020 è intervenuta in materia di **beni-merce**, i quali sono esenti **dall'IMU** a decorrere dall'anno 2022 a norma del comma 751 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019. Detta disposizione prevede, altresì, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati in questione è pari allo **0,1 per cento**.

Prima i **beni merce** erano stati esentati dall'IMU per effetto della disposizione di cui all'art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, ma al contempo su tali beni poteva applicarsi, a decorrere dal 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Per poter fruire **dell'agevolazione**, il comma 5-bis del D. L. n. 102 del 2013, ha stabilito l'obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle dichiarazioni, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012.

Per quanto attiene alle **modalità di presentazione**, si prevede che la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata.

Dal 2016 l'obbligo dichiarativo IMU/TASI nei

confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso - indifferentemente e a scelta del dichiarante - o alla modalità tradizionale di **trasmissione cartacea** del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella **telematica** mediante l'utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.

La Legge di Bilancio 2020 disciplina l'obbligo dichiarativo IMU, prevedendo che i soggetti passivi, ad eccezione degli **enti non commerciali**, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere **presentata la dichiarazione**.

In ogni caso restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini **dell'IMU** e della **TASI** e nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 751 legge di Bilancio 2020, terzo periodo, riguardanti i beni-merce, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 06/11/2020, n. 7

Fisco

Dal CNDCEC e dalla FNC

Economia degli Enti Locali: quali sono le ultime novità in materia

In tema di Enti locali, un importante obiettivo è stato raggiunto con la pubblicazione del documento "La revisione negli enti locali, Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi" che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione. Lo hanno sottolineato il CNDCEC e la FNC con la pubblicazione dell'informativa periodica "Economia degli Enti locali" del 9 novembre 2020.

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato l'informativa periodica in data 9 novembre 2020 riguardante l'"Economia degli **Enti locali**" che analizza le principali novità in materia.

Nel documento è stato evidenziato come un importante obiettivo è stato raggiunto con la pubblicazione del documento "La **revisione** negli enti locali, Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi" che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Infatti, il primo **Quaderno** approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Occorre evidenziare che **nell'informativa** si segnalano le raccomandazioni fornite agli operatori del mondo delle società a partecipazione pubblica (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) per un'applicazione ragionata, nel contesto dell'epidemia Covid-19, degli obblighi in materia di crisi di impresa, imposti per le società a controllo pubblico dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, la cui efficacia non è stata sospesa dalla legislazione emergenziale.

Infine, come sempre, vengono fornite con l'informativa, con richiamo nelle specifiche sezioni e con collegamento ipertestuale, tutte le comunicazioni inerenti alle attività svolte e in corso, le prossime iniziative istituzionali e i documenti e i contributi pubblicati, tra cui la **Riforma Tuel**, la Formazione dell'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione.
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, documento 09/11/2020.

Fisco

Da Assonime

Dividendi distribuiti a società semplici: l'analisi delle novità del Decreto Liquidità

Nell'ambito della disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici, come modificata dall'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 è intervenuto il Decreto Liquidità che ha consentito la risoluzione di alcuni problemi applicativi come quelli inerenti la percezione di dividendi da società estere e la distribuzione di utili alla società semplice con soci non residenti. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 28 del 9 novembre 2020, con cui ha analizzato la nuova normativa e ha chiarito quali sono i dubbi interpretativi che rimangono.

Assonime ha emanato la circolare n. 28 del 9 novembre 2020, avente ad oggetto la nuova disciplina dei **dividendi** distribuiti a **società semplici** introdotta dal D. L. n. 124 del 2019, alla luce delle novità del Decreto Legge n. 23 del 2020 art. 28.

Il Decreto Liquidità ha infatti corretto molti problemi che erano sorti con la normativa riguardante il regime fiscale dei **dividendi** distribuiti a società semplici.

La nuova disciplina si era resa necessaria in virtù dei problemi di applicazione che si erano avuti con la **Legge di Bilancio 2018**.

Infatti, già la legge di Bilancio 2018 aveva modificato la disciplina impositiva dei redditi di natura finanziaria realizzati da persone fisiche al fuori dall'esercizio d'impresa in relazione alle **partecipazioni qualificate**. Con tale Legge era stato previsto che i dividendi attribuiti a persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa scontano il prelievo secco alla fonte del 26 per cento tanto se relativi a partecipazioni non qualificate quanto se pertinenti a partecipazioni qualificate.

I dividendi distribuiti a società semplici

Il DL n. 124 del 2019 con l'art. 32 quater, modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici, aveva introdotto:

- un principio di **tassazione di carattere sostanziale** valevole per tutti i soci di società semplici;
- una nuova tipologia di **trasparenza delle società semplici**.

Così, era stato previsto che i **dividendi erogati** alle

società semplici si rendono imponibili presso i relativi soci secondo la disciplina fiscale ad essi riferibile in base alle relative **caratteristiche soggettive** (persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone e soggetti IRES).

Per cui era applicabile la medesima disciplina fiscale che si sarebbe applicata nel caso in cui i soci avessero percepito **direttamente il dividendo**.

Inoltre, era stata introdotta una nuova tipologia di **trasparenza fiscale**, per cui non soltanto la tipologia dell'imposta ma l'intera disciplina fiscale dei dividendi erogati a società semplici dipendeva dalla natura giuridica del socio della società semplice stessa.

Tra l'altro l'art. 32-quater faceva riferimento al trattamento fiscale degli **utili distribuiti** da società ed enti residenti a società semplici i cui soci fossero soggetti/enti residenti e disponeva che la nuova disciplina trovi applicazione anche nei **casi di recesso**, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

Di conseguenza l'utile distribuito a una **società semplice** di pertinenza di un socio soggetto IRES residente (società di capitali/ente commerciale), doveva essere escluso dalla tassazione nella misura del 95 per cento, mentre l'utile di pertinenza di un socio **soggetto IRPEF** esercente attività di impresa doveva essere assoggettato alla normativa TUIR che prevede l'esclusione del 41,86 per cento del dividendo corrisposto dal concorso al reddito imponibile.

I dubbi della disciplina e il Decreto Liquidità

La normativa oggetto di analisi ha il pregio di aver previsto l'eliminazione della **doppia imposizione economica** che si era venuta a creare con la Legge di Bilancio 2018, ma ha comportato alcuni dubbi riguardo ad esempio alla **percezione di dividendi** da società estere ed alla distribuzione di utili alla società semplice con soci non residenti.

Con l'art. 28 del DL n. 23 del 2020, il legislatore è intervenuto direttamente sul testo dell'art. 32-quater e per gli utili di **fonte estera** il problema è stato risolto aggiungendo così tra i soggetti che distribuiscono i dividendi alle società semplici anche le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Altri dubbi sempre sotto il **profilo "soggettivo"**, vi erano con riguardo al regime fiscale degli utili corrisposti alla società semplice nella cui compagine sociale fossero presenti enti non commerciali.

Il decreto Liquidità ha stabilito che nell'art. 32 quater gli utili distribuiti alle società semplici per la quota imputabile agli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o

principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare.

Con riferimento ai dubbi inerenti il soggetto tenuto **all'applicazione dell'imposta sostitutiva** nel caso in cui gli utili derivino da azioni o strumenti finanziari simili alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato è anche intervenuto l'art. 28 del Decreto Liquidità.

In particolare, l'art. 28 citato ha disposto che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo delle ritenute di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter.

Di conseguenza spetta all'intermediario finanziario l'onere di applicare l'imposta sostitutiva laddove i dividendi corrisposti alla società semplice afferiscano ad azioni o strumenti finanziari assimilati dematerializzati in gestione accentrata.

A cura della Redazione

Fisco

Da Assolombarda

Fiscalità locale: nuovo protocollo tra Comune di Milano e Assolombarda

Con il protocollo d'intesa in materia di fiscalità locale rinnovato per i prossimi due anni tra Assolombarda e il Comune di Milano prende corpo l'attivazione di un canale diretto di dialogo e di collaborazione tra i funzionari dell'Amministrazione Comunale e i funzionari di Assolombarda, che svolgono un'attività di monitoraggio della fiscalità locale e delle ricadute sulle attività produttive. Al centro del lavoro, il tema della fiscalità locale con lo studio di possibili interventi di semplificazione degli adempimenti per le imprese attraverso la predisposizione di specifici canali telematici.

Assolombarda ha pubblicato un comunicato stampa il 9 novembre 2020 riguardante il rinnovo del **protocollo d'intesa** in materia di fiscalità locale per i prossimi due anni con il **Comune di Milano**.

L'accordo è importante anche in ragione del particolare periodo di emergenza legata al **Covid-19** e alle conseguenti e pesanti ricadute in campo economico.

Il protocollo prevede un'ampia collaborazione in tema di tributi locali, tariffe e catasto.

Inoltre viene condivisa la necessità a proseguire e rafforzare il dialogo tra Assolombarda e le sue imprese e il Comune di Milano al fine di risolvere eventuali **problematiche**, evitare controversie e semplificare gli adempimenti delle aziende nel rapporto con l'Amministrazione comunale.

L'assessore al Bilancio **Roberto Tasca** ha evidenziato che la tenere aperto un importante tavolo di lavoro con Assolombarda consentirà al Comune di intraprendere iniziative e deliberazioni per favorire l'attrazione di attività economiche, oltre che continuare con il lavoro di facilitazione dei processi amministrativi e di risoluzione dei contenziosi fiscali.

Alessandro Scarabelli, Direttore Generale Assolombarda, ha sottolineato come un **fisco** che funziona è una leva di competitività e un volano per tutto il sistema economico e sociale.

La nuova stretta sulle attività economiche, già in estrema sofferenza dopo il **lockdown** della primavera scorsa, rischia di avere pesanti ripercussioni su intere filiere. Occorre, dunque, accelerare sulla **digitalizzazione** per favorire e semplificare l'interazione delle imprese con la PA, accorciando così ulteriormente le distanze. Con il protocollo d'intesa prende corpo l'attivazione di un **canale diretto** di dialogo e di collaborazione tra i funzionari dell'Amministrazione Comunale e i funzionari di Assolombarda, che svolgono un'attività di monitoraggio della fiscalità locale e delle ricadute sulle attività produttive. Al centro del lavoro, il tema della fiscalità locale con lo studio di possibili interventi di semplificazione degli adempimenti per le imprese attraverso la predisposizione di specifici canali telematici.

Tra l'altro, il protocollo ha anche la finalità di individuare **misure di vantaggio** e di incentivazione, anche da proporre al governo, per attrarre nuove attività economiche sul territorio di Milano e riqualificare quelle già presenti, attraverso la modulazione della leva fiscale e tariffaria.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Scambio azionario mediante conferimento: quando si applica il valore normale

In tema di realizzo controllato, il riferimento esclusivo al parametro valutativo dell'incremento del patrimonio netto realizzato dalla conferitaria, non consente di ricondurre nell'alveo dell'articolo 177, comma 2, del TUIR una fattispecie, caratterizzata da uno scambio azionario mediante conferimento al quale "accede" un corrispettivo in denaro ad integrazione delle azioni ricevute dal conferente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 537 del 9 novembre 2020. Torna applicabile la regola generale di valutazione prevista dall'articolo 9, comma 2 e 4, lett. a), del TUIR, per le operazioni di conferimento in società quotate.

Con la risposta a interpello n. 537 del 9 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di criterio di **valutazione del "realizzo controllato"**.

Il criterio di valutazione del "realizzo controllato", contenuto nell'articolo 177, comma 2, del TUIR rappresenta una deroga al criterio generale di valutazione delle operazioni di conferimento, caratterizzato dal ricorso al "valore normale" di cui all'articolo 9, comma 2, del TUIR, costituendo il "realizzo controllato" un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile, ex se, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

In base all'articolo 177, comma 2, la valutazione delle **azioni** ricevute dal conferente è ancorata esclusivamente, e in misura proporzionalmente corrispondente, al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle **partecipazioni ricevute** in conferimento, anziché al valore normale delle azioni ricevute in cambio; di conseguenza, le partecipazioni ricevute dal conferente assumono un valore fiscalmente riconosciuto pari al (corrispondente) incremento di patrimonio netto formato dalla società conferitaria a seguito del conferimento.

Ciò posto, il riferimento esclusivo al parametro valutativo dell'incremento del **patrimonio netto** realizzato dalla conferitaria, non consente di ricondurre nell'alveo dell'articolo 177, comma 2, del TUIR una fattispecie, caratterizzata da uno **scambio azionario** mediante conferimento al quale "accede" un corrispettivo in denaro ad integrazione delle azioni ricevute dal conferente.

Nel caso in cui, quindi, si tratti non di mero **scambio di partecipazioni** mediante conferimento, ma di un'operazione di conferimento a cui si aggiunge una componente di **compravendita azionaria**, non è possibile valutare, dal punto di vista fiscale, le azioni ricevute in cambio dal conferente (ovvero il corrispettivo dell'offerta) sulla base del solo aumento del **patrimonio netto**, che costituisce, in base all'articolo 177, comma 2, l'unico parametro valutativo del corrispettivo del

conferente, in quanto in aggiunta alle azioni emesse a servizio del conferimento, è presente un corrispettivo in denaro che non trova corrispondenza nella “quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Pertanto non si è nell’ambito dell’articolo 177, comma 2, che regola lo **scambio di partecipazioni** tout court, senza alcuna aggiunta di corrispettivi in denaro e torna applicabile la regola generale di valutazione prevista dall’articolo 9, comma 2 e 4, lett. a), del TUIR, per le **operazioni di conferimento** in società quotate.

Per quanto concerne la determinazione del **corrispettivo** ai sensi dell’articolo 9, comma 2 e 4 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito della generalità dei soci conferenti, occorre evidenziare che la valutazione del corrispettivo realizzato dal conferente presupporrà il confronto tra due valori e sarà effettuata prendendo in considerazione il maggiore tra il valore normale delle azioni conferite e il valore normale delle azioni ricevute, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lett. a) del TUIR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/11/2020, n. 537](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus cumulabile anche con bonus facciate

E' possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 538 del 9 novembre 2020, con cui ha anche approfondito la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, necessario per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 538 del 9 novembre 2020 riguardante il **superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza

energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni agevolative in commento non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari “non aperte al pubblico”.

Cumulo Superbonus con altre agevolazioni

In relazione alla possibilità di cumulare il **Superbonus** con altre agevolazioni fiscali è stato precisato che: -gli interventi ammessi al Superbonus possono

astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa; -qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente **contabilizzate** le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

I medesimi principi sono stati affermati con riferimento agli interventi ammessi al bonus facciate atteso che anche questi ultimi possono astrattamente rientrare tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio.

E' possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Interventi di riduzione del rischio sismico

In tema di interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale, occorre evidenziare che le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, sia ai fini del Superbonus sia della opzione di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura devono essere redatte in base agli allegati indicati nel comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017.

Nell'ambito dei predetti documenti, è altresì attestato il possesso della **polizza assicurativa** di cui al citato articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio. Inoltre, ai fini dell'**asseverazione**, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province

autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ciò in quanto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 non contiene alcuna indicazione in merito a questi interventi.

Per la modalità di determinazione **del 30 per cento** dell'intervento agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio - per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/11/2020, n. 538](#)

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Ristori bis

Nuovo congedo retribuito per i dipendenti e bonus baby sitter per le partite IVA

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

In vigore il decreto Ristori bis. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, c.d. zone rosse, il genitore lavoratore dipendente ha diritto a un congedo straordinario indennizzato al 50% della retribuzione per i figli studenti delle seconde e delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado per le quali è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza. Alle partite IVA, agli artigiani e ai commercianti è riconosciuto un bonus baby sitter fino a 1.000 euro. A quali condizioni?

Nuove tutele per i **lavoratori dipendenti** pubblici e privati e le **partite IVA** con il **decreto Ristori bis** (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020).

I lavoratori dipendenti con **figli studenti** che frequentano le seconde e le terze classi delle **scuole secondarie di primo grado** situate nella c.d. **zona rossa**, scuole per le quali il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza, hanno diritto ad un nuovo **congedo parentale straordinario retribuito al 50%**. Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS o alle gestioni speciali dell'AGO è invece riconosciuto il diritto a un **bonus baby sitter** di importo **fino a 1.000 euro**.

Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti nelle zone rosse

L'art. 13 del decreto Ristori bis introduce un nuovo congedo straordinario indennizzato a favore dei genitori lavoratori dipendenti (privati e pubblici) impegnati nella cura dei figli studenti durante il periodo di **sospensione dell'attività didattica** in presenza delle **scuole secondarie di primo grado**.

In particolare, il congedo è riconosciuto ai lavoratori genitori di alunni delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado per le quali è disposta la chiusura in quanto situate nelle c.d. zone rosse, ossia le "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" di cui all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Si ricorda che il Ministro della salute, con l'ordinanza del 4 novembre 2020, ha identificato, con validità dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni, tali zone nelle seguenti regioni: **Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta** (Allegato 2) e che tale elenco è in via di aggiornamento.

Per tali regioni, in particolare, la lettera f) dell'art. 3 del

DPCM 3 novembre 2020 ha decretato lo svolgimento in presenza esclusivamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, i servizi educativi per l'infanzia nonché il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per le altre scuole invece le attività scolastiche e didattiche proseguono con modalità a distanza, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o al fine di mantenere "una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

N.B. Dall'11 novembre tra le aree della zona rossa verrà ricompresa anche la provincia autonoma di Bolzano.

Il nuovo congedo straordinario spetta solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile.

Al lavoratore è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza con diritto, in luogo della retribuzione, a un'**indennità pari al 50%** della **retribuzione** stessa e alla relativa contribuzione figurativa. Mutuando quanto indicato dall'INPS con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 sul congedo COVID-19 per **quarantena scolastica dei figli**, si fa presente che sono considerate indennizzabili solo le giornate lavorative ricomprese nell'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

L'indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono **reddito di lavoro dipendente** imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il congedo parentale straordinario indennizzato al **50% della retribuzione** è riconosciuto anche ai genitori di **figli con disabilità grave**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a

carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Congedo straordinario su tutto il territorio nazionale del decreto Agosto

Si ricorda che, fino al **31 dicembre 2020**, l'art. 21 bis del decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) come modificato dall'art. 22 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), riconosce, su tutto il territorio nazionale, il diritto al congedo straordinario indennizzato di uno dei genitori, oltre che per le ipotesi in cui sia stata disposta (dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale) la quarantena del **figlio, convivente e minore di 14 anni** a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, anche per i casi in cui il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il congedo parentale spetta a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è escluso per i giorni in cui l'altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile ovvero non svolga alcuna attività lavorativa.

Leggi anche Smart working e congedi per i genitori lavoratori: tutele rafforzate, ma non per tutti

Anche per tale congedo, in luogo della retribuzione, viene riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro - una **indennità pari al 50%** della medesima retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione.

In aggiunta, per i **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il decreto Ristori bis nulla dice sui **profili di cumulabilità** con i congedi parentali di cui al decreto Agosto. Spetterà pertanto all'INPS chiarire gli aspetti regolatori nella circolare di prossima emanazione.

Bonus baby sitter per i lavoratori autonomi

L'art. 14 del decreto Ristori bis rifinanzia il bonus baby sitter esclusivamente a favore dei lavoratori autonomi, esclusi dalla possibilità di chiedere il congedo parentale straordinario.

Dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis), nelle aree della c.d. zona rossa, i genitori lavoratori autonomi (anche se affidatari) di figli nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di bonus baby sitter nel **limite massimo complessivo di 1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Beneficiari del bonus baby sitting sono gli iscritti:

- alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (**liberi professionisti con partita IVA attiva e collaboratori coordinati e continuativi**),

- alle gestioni speciali dell'Ago (**artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri**, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome),

che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il bonus può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori. La sua erogazione è subordinata alla circostanza che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore **beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus spetta anche per i **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il bonus viene erogato mediante il **libretto famiglia** ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Sarà l'INPS a definire le **modalità operative** per accedere al bonus che, a differenza di quanto previsto per quello scaduto lo scorso 31 agosto, non potrà essere riconosciuto per le **prestazioni rese dai familiari**.

Lavoro e Previdenza

Sicurezza del lavoratore

Contagio in azienda e responsabilità penale: nessuno scudo totale per il datore di lavoro

di Raffaele Guariniello - già Magistrato, Procura della Repubblica di Torino e Presidente della Commissione Amianto

L'art. 29-bis del decreto Liquidità ha escluso ogni responsabilità penale del datore di lavoro? La risposta è no. La "colpa" dell'impresa può, infatti, consistere, non solo nella violazione della norma del codice civile che impone di adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.), ma anche in imprudenza, imperizia, negligenza e soprattutto nella inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal T.U. E la responsabilità può gravare non necessariamente sul datore di lavoro, bensì anche o soltanto su altri soggetti.

Il momento fatale è arrivato il **17 marzo 2020**. Un D.L., il n. 18/2020, poi convertito nella legge n. 27/2020, all'art. 42, comma 2, intimò ai medici di **segnalare all'INAIL** ogni caso di **infezione da coronavirus in occasione di lavoro** per la tutela assicurativa dell'infortunato.

Dietro queste parole, si schiuse un mondo. Il medico deve segnalare ogni caso di infezione da coronavirus all'INAIL. Ma non solo. Deve segnalarlo **anche all'autorità giudiziaria** a norma degli artt. 365 c.p. e 334 c.p.p. Perché quel caso **potrebbe essere un reato**: un **omicidio** o una **lesione personale colposa**. E, dunque, ove del caso, anche un **illecito amministrativo** ex D.Lgs. n. 231. Fatto salvo, beninteso, l'ingrato compito, peraltro riservato all'Autorità Giudiziaria, di accertare la riconducibilità del caso a una **condotta colposa del datore di lavoro**.

Parole che sembravano ovvie, ma che hanno scatenato il finimondo.

Certo, sino a quel momento, tutti a disperarsi per la morte di questo o quel medico o infermiere o paziente o ospite di casa di cura colpito dal Covid-18. Ma appena si è cominciato a parlare di responsabilità, la scena è cambiata. Ancor più si sono agitate le acque via via che sono stati pubblicati i **dati dei contagi** denunciati all'INAIL: 54.128 a fine settembre.

Non sorprende che con queste spine abbia cominciato a soffiare il **vento della deregulation**.

Art. 29-bis del decreto Liquidità

Inevitabilmente, l'allarme è esploso anche in sede parlamentare. E alla fine è stata approvata una norma: l'ormai celebre art. 29-bis inserito nel D.L. n. 23/2020 in sede di conversione nella **legge 5 giugno 2020, n. 40**. In forza di questo 29-bis, i datori di lavoro che adottano le **misure prescritte nei protocolli**, nelle **linee guida**, negli **accordi**, con ciò stesso adempiono all'art. 2087 del codice civile, e, cioè, all'obbligo

generico di adottare misure non specificamente previste dalla legge, ma suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche.

Questo 29-bis ha entusiasmato molti. Ci si sono messi anche il **Comitato di esperti** in materia economica e sociale in un rapporto del giugno 2020 e persino il Ministero dell'Istruzione in una nota del 20 agosto 2020 ai **dirigenti scolastici** preoccupatissimi per le responsabilità penali incombenti in caso di contagio tra il personale o tra gli allievi con la riapertura delle scuole: per evitare la responsabilità, basta applicare quanto previsto dagli specifici protocolli siglati contro il coronavirus.

Responsabilità del datore di lavoro sempre esclusa?

Giustificata questa euforia? Mica tanto. Il 27 maggio 2020, durante un'**audizione** alla **Commissione Lavoro del Senato**, mi fu chiesto se quel 29-bis avesse escluso ogni **responsabilità penale del datore di lavoro**. La mia risposta fu no. Perché la colpa del datore di lavoro può consistere, sì, nella violazione dell'articolo 2087 del codice civile, ma anche in imprudenza, imperizia, negligenza, e soprattutto nella inosservanza delle specifiche leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal decreto 81.

Un distinguo, questo, ben colto dalla **pacifica giurisprudenza**, là dove individua le fonti normative delle misure di prevenzione e protezione: anzitutto, le c.d. **misure tipiche**, e, cioè, "le misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge, o da altra fonte ugualmente vincolante, quali le misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008" (dalle misure tecniche, organizzative, procedurali alla vigilanza, dalla formazione alla sorveglianza sanitaria); inoltre, le c.d. **misure atipiche**, e, dunque, le misure "ricavate dall'art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza", e, quindi, dell'obbligo di adottare

accorgimenti che, “pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli ‘standards’ di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe”. E un distinguo ben noto agli estensori e ai frequentatori dei capi d’imputazione in materia: “oltre ad una colpa generica ed alla violazione dell’art. 2087 c.c., la specifica inosservanza degli artt. 36, 37, 71 e 73 D. Lgs. 81/2008” (si legge, tanto per fare un esempio, in Cass. 26 ottobre 2020 n. 20609).

Effetti della norma

Il 29-bis produce un **duplice effetto**: **conferma** la responsabilità penale del datore di lavoro che violi protocolli o linee guida o accordi; ma soprattutto **non esclude** la responsabilità penale del datore di lavoro

che, pur rispettando protocolli o linee guida o accordi, non adempia ai distinti obblighi previsti da leggi specifiche quale il decreto 81.

Ed occorre aggiungere che, in coerenza con un principio pacifico in giurisprudenza, una **responsabilità penale è configurabile** anche per un’**affezione da COVID-19** occorsa a un terzo (come il paziente di una struttura ospedaliera o un ospite di una causa di riposo).

Così come è da ricordare che la responsabilità può gravare non necessariamente sul datore di lavoro (magari committente), bensì anche o soltanto su altri soggetti: un **dirigente**, l’**RSPP**, il **medico competente**, e non escluso lo stesso lavoratore inadempiente agli obblighi contemplati dall’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Versamenti sospesi Covid-19: disponibili le codeline per Artigiani e Commercianti

Con il messaggio n. 4161 del 2020, l'INPS interviene riguardo la ripresa dei versamenti sospesi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento alle modalità di pagamento che devono essere applicate da Artigiani e Commercianti. A tal fine è infatti fondamentale utilizzare l'esatta codeline resa disponibile all'interno del Cassetto previdenziale dei soggetti interessati, al fine di consentire l'abbinamento dei versamenti effettuati.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 4161 del 9 novembre 2020, con cui fornisce alcune specifiche riguardo la gestione dei versamenti sospesi a causa **dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, da effettuare in unica soluzione o tramite versamento rateale.

L'Istituto, in particolare, fa presente che, all'interno del Cassetto previdenziale, è scaricabile anche il modello F24 precompilato con i dati identificativi del versante e il corretto periodo, da utilizzare per il versamento inserendo soltanto l'importo.

L'errata indicazione della codeline, anche con riferimento ad uno solo degli elementi che vengono richiesti per la compilazione del modello F24, non ne consente l'acquisizione automatizzata e determina un ritardo nell'accredito del versamento e nell'implementazione della posizione assicurativa, con possibili conseguenze negative per il contribuente.

L'Istituto ribadisce che la codeline elaborata tramite Cassetto previdenziale per **Artigiani e Commercianti** deve essere utilizzata anche per il versamento delle rate successive alla prima, al fine di consentire il corretto abbinamento con l'istanza di dilazione della contribuzione sospesa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 09/11/2020, n. 4161

Lavoro e Previdenza

Emergenza Covid

Somministrazione a termine:

CCNL recepisce le deroghe del decreto Agosto

Il decreto Agosto ha previsto che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2015, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Con l'accordo 2 novembre 2020, Assolavoro con Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp hanno stabilito che questa proroga si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe previste dal CCNL.

ASSOLAVORO, FELSA Cisl, NIDIL Cgil, UILTEMP hanno definito, in data 2 novembre 2020, un accordo con cui si individua una misura urgente a sostegno della continuità occupazionale dei lavoratori in Preso atto della possibilità, introdotta dal decreto Agosto, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**, le parti hanno stabilito il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Con espresso riferimento alle proroghe del **contratto a termine per somministrazione**, l'accordo si prefigge di adeguare le previsioni del CCNL di settore alle ultime disposizioni normative, con la duplice finalità di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione e di allineare la disciplina contrattuale inerente il numero massimo di proroghe del contratto a termine per somministrazione alle previsioni applicabili al contratto a tempo determinato alla luce dell'interpretazione fornita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A tal fine si prevede che la proroga stipulata ai sensi del decreto Agosto si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe (6/8) di cui all'art. 22 del CCNL 15 ottobre 2019.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ASSOLAVORO, FELSA Cisl, NIDIL Cgil, UILTEMP, accordo 02/11/2020

Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

Rivalutazione automatica delle pensioni: legittimi il “raffreddamento” e il prelievo di solidarietà

E' legittimo costituzionalmente il provvedimento con cui il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 9 novembre 2020 la quale ha dichiarato altresì non fondate le questioni a proposito del “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà.

Il Tribunale di Milano ed alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionali in riferimento all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 la quale stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura **del 100 per cento soltanto** per quelli complessivamente **pari o inferiori a tre volte il minimo INPS**, mentre, per quelli superiori a tre volte, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente:

- 97 per cento per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo;
- 77 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte;
- 52 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte;
- 47 per cento per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte;
- 45 per cento per i trattamenti superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte;
- 40 per cento per i trattamenti superiori a nove volte il minimo.

Secondo i rimettenti è stata disposta una limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, ripetitiva di pregressi analoghi interventi e non sorretta da ragioni di necessità.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, ha dichiarato che è legittimo costituzionalmente il provvedimento con cui il legislatore

può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni a proposito del “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà. Secondo la Corte, la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale (finanziamento della “quota 100”), non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un recupero dell'inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

La Corte ha osservato che il **contributo di solidarietà** è una misura diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui. Inoltre ha ribadito che ogni intervento deve essere scrutinato nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. Su un piano più generale, occorre tuttavia evidenziare come “ogni prelievo di solidarietà debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l'esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro»”.

Infine la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole per sproporzione **la durata quinquennale** del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all'ordinaria **proiezione triennale** del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 09/11/2020, n. 234/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Decreto Agosto: tutela dei lavoratori fragili anche in smart working

Nel messaggio n. 4157 del 2020, l'INPS interviene riguardo la disciplina d'emergenza introdotta dai decreti Covid-19 a tutela dei c.d. lavoratori fragili, impiegati presso datori di lavoro pubblici e privati. I chiarimenti contenuti nel documento di prassi riguardano i documenti da fornire a comprova riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità e la possibilità di ricorrere alla variazione delle mansioni svolte per poter adottare modalità di lavoro agile.

L'INPS, con il messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, interviene riguardo la disciplina emergenziale **Covid-19** introdotta in favore dei lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. Per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l'intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

L'equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Novità del decreto Agosto

Il decreto Agosto ha disposto un'ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai **lavoratori considerati fragili**, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore. Per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di

fragilità con gli estremi della documentazione relativa al **riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Mutamento mansioni

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio di norma dell'attività lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a **diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 09/11/2020, n. 4157

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Dimissioni telematiche: obbligo delega e PIN per i soggetti abilitati

Nella nota n. 3575 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra le nuove funzionalità introdotte alla procedura obbligatoria da utilizzare per le dimissioni telematiche e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Al fine di tutelare ulteriormente la privacy dei soggetti interessati, è possibile ricercare unicamente le comunicazioni trasmesse da ciascun soggetto abilitato e dovrà essere compilato un nuovo modulo di delega prima della trasmissione del modello.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 3575 del 9 novembre 2020 per illustrare alcune nuove funzionalità apportate dalla procedura di **dimissioni telematiche** al fine di recepire alcune indicazioni provenienti dal Garante per la protezione dei dati personali. E' stato infatti necessario introdurre alcune funzionalità che limitano il diritto di accesso alla procedura in oggetto da parte dei soggetti abilitati.

In particolare, il Garante, a seguito di una segnalazione proveniente da un soggetto abilitato, ha ritenuto che alcune funzionalità di ricerca assegnate proprio ai

soggetti abilitati violassero la tutela dei dati personali e pertanto ha richiesto che i soggetti abilitati potessero accedere ai dati riguardanti gli assistiti dai quali abbiano ricevuto esplicito mandato in tal senso.

Nuova funzione di ricerca

Ciascun operatore rappresentante di un soggetto abilitato può consultare esclusivamente le dimissioni inviate personalmente ovvero di ricercarle solo attraverso l'inserimento di uno **specifico codice** rilasciato al momento della comunicazione.

Nuova procedura di sottoscrizione

A partire dal **15 novembre 2020** è prevista la sottoscrizione di una delega, sul fac simile allegato alla nota, da parte sia del lavoratore che dell'operatore che lo assiste, prima della **comunicazione di dimissione** (o risoluzione consensuale o revoca) telematica.

Pertanto, ciascun operatore dovrà

1. **scaricare** dalla homepage dell'applicazione un **modulo PDF** con i propri dati identificativi preimpostati;
2. stampare il modulo, indicare i dati anagrafici del lavoratore e procedere con la sottoscrizione, da parte di entrambi;
3. procedere con la compilazione del modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale/revoca;
4. digitare in un nuovo campo il **codice PIN** a 13 cifre numeriche mostrato nella delega cartacea sotto il codice a barre (nell'angolo in alto a destra).

Solo a questo punto sarà possibile richiedere il salvataggio del modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale/revoca.

Gestione PIN

Il codice PIN:

- sarà valido nel solo giorno di emissione;
- sarà utilizzabile per il salvataggio di un solo modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale/revoca;
- a fronte di più richieste al portale di produzione di un **modulo di delega cartacea** sarà sempre proposto lo stesso codice PIN fino a quanto lo stesso non sia utilizzato per il salvataggio di un modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale/revoca.

Sarà responsabilità dell'operatore del soggetto abilitato conservare la delega cartacea sottoscritta dal lavoratore e collegata al modulo di dimissioni volontarie/risoluzione consensuale/revoca trasmesso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 09/11/2020, n. 3575

Bilancio

Ambito soggettivo esteso

Sospensione degli ammortamenti anche per ditte individuali e società di persone

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Agosto riconosce ai soggetti che non applicano i principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare fino al 100% gli ammortamenti per l'esercizio 2020. La previsione, finalizzata ad attenuare l'impatto degli ammortamenti sul conto economico di un esercizio caratterizzato dalla crisi economica legata all'emergenza Covid, non si applica alle sole società di capitali ma riguarda anche le ditte individuali e le società di persone. Il lockdown e la conseguente sospensione delle attività produttive e commerciali hanno infatti interessato tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica.

Le imprese costituite in forma societaria, che non applicano i principi contabili internazionali, ma anche le imprese individuali e le società di persone possono avvalersi della facoltà di non effettuare fino al 100% gli **ammortamenti** per l'esercizio 2020. La previsione è contenuta nell'art. 60, comma 7-bis della legge n. 126/2020 di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Leggi anche

- Ammortamenti con facoltà di sospensione nel bilancio 2020

- Bilanci 2020: tre questioni aperte sulla sospensione degli ammortamenti

Il profilo soggettivo della norma, cioè l'individuazione dei soggetti che possono avvalersene, non è così agevole. La disposizione è estremamente lacunosa. Pertanto, è necessario individuare nel sistema gli elementi che consentono di argomentare l'applicazione della nuova previsione anche nei confronti dei soggetti che non depositano il bilancio presso il Registro delle imprese.

Imprese individuali e società di persone: l'estensione della disposizione

È possibile individuare più di un elemento che sembra **escludere** l'applicazione della norma nei confronti delle **ditte individuali** e delle **società di persone**.

A tal proposito l'intero "impianto normativo" sembra essere stato concepito per le **società di capitali** a condizione, però, che non siano adottati i principi contabili internazionali.

La disposizione fa riferimento alla **facoltà di non effettuare gli ammortamenti** mantenendo il valore delle immobilizzazioni "risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato". Le **imprese individuali non approvano il bilancio**, né lo depositano presso il registro delle imprese. Tale osservazione sembrerebbe quindi limitare la portata applicativa della norma.

La nuova previsione prevede una espressa deroga all'art. 2426, comma 1, numero 2), del Codice civile.

Il richiamo normativo lascia anch'esso supporre l'applicazione limitata della novella alle **sole società di capitali**.

Il comma 7-*quater* prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, "indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio".

In realtà è possibile argomentare con maggiore forza in senso opposto e individuare ulteriori elementi che consentono di **estendere la portata applicativa** della disposizione anche nei confronti di soggetti diversi, che hanno natura diversa dalle società di capitali.

In primis, deve essere osservato come la disposizione faccia riferimento, in generale, ai "soggetti che non adottano i principi contabili internazionali". Nel circoscrivere l'ambito applicativo della novella il legislatore non ha effettuato alcun riferimento ai soggetti passivi IRES costituiti in forma societaria. Pertanto, l'espressione utilizzata intende fare riferimento, più in generale, a ogni altro soggetto, comprendendo anche le imprese individuali e le società di persone.

Il ragionamento potrà essere meglio compreso ponendo a confronto la disposizione in esame con l'art. 110 dello stesso decreto, avente quale oggetto la **rivalutazione dei beni d'impresa**.

Leggi anche

- Rivalutazione dei beni d'impresa: nuove regole con nuove opportunità

- Rivalutazione beni d'impresa anche con esercizio a cavallo: a quali condizioni

In tale ipotesi il legislatore, nell'individuare i contribuenti interessati, ha fatto riferimento ai soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Si tratta dei **soggetti passivi ai fini IRES**.

Tuttavia, per consentire la rivalutazione anche da parte delle imprese individuali e le società di persone, il comma 7 ha precisato che "si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342". L'art. 15 fa appunto riferimento alle imprese individuali e alle società di persone.

L'art. 60, comma 7-*bis* in esame fa riferimento, più in generale a **"tutti" i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali**. Pertanto, in mancanza del richiamo all'art. 73 TUIR, **non è necessario estendere espressamente** la portata della disposizione a soggetti diversi dalle società di capitali.

Ulteriori elementi favorevoli all'interpretazione prospettata devono essere rinvenuti nella *ratio* della

disposizione. La norma è finalizzata ad attenuare l'impatto degli ammortamenti sul conto economico di un esercizio caratterizzato dalla grave crisi economica internazionale causata dalla pandemia da covid - 19. Ciò in ragione del fatto che numerose imprese hanno dovuto sospendere l'attività produttiva e commerciale a causa del lockdown. Lo stop alle attività ha dunque interessato ogni soggetto indipendentemente dalla natura giuridica. Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti che consentono la sospensione degli ammortamenti anche per le ditte individuali e le società di persone.

Finanziamenti
Da SACE

Made in Italy: intesa SACE-Confprofessioni per l'internazionalizzazione delle imprese

Sigla il protocollo di intesa tra SACE e Confprofessioni per promuovere l'internazionalizzazione con attività formative e tavoli di lavoro mirati per le esigenze di imprese e professionisti. Il protocollo punta infatti, a migliorare la conoscenza degli strumenti e dei servizi SACE a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi, valorizzando il know how dei liberi professionisti che vogliono crescere sui mercati esteri ma anche nel loro ruolo di consulenti a supporto delle imprese che esportano. Ad occuparsi dei corsi, che si svolgeranno quasi interamente attraverso webinar, sarà Apri Europa, società di Confprofessioni dedicata all'internazionalizzazione dei servizi professionali.

Con un comunicato stampa del 9 novembre 2020, SACE informa che ha intrapreso una collaborazione con Confprofessioni per sviluppare nuove sinergie tra esperti e liberi professionisti ed **avviare attività formative** su export e internazionalizzazione e tavoli di lavoro congiunti per **promuovere il made in Italy**. L'intesa, siglata dal presidente di SACE, **Rodolfo Errore**, e dal presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella**, punta infatti, a migliorare la conoscenza degli strumenti e dei servizi SACE a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi, **valorizzando il know how dei liberi professionisti** che vogliono crescere sui mercati esteri ma anche nel loro ruolo di consulenti a supporto delle imprese che esportano.

Il protocollo prevede l'attivazione di progetti formativi ad hoc, che approfondirà, tra gli altri aspetti, gli scenari, le prospettive e gli strumenti a supporto dell'export del Made in Italy. Ad occuparsi dei corsi, che si svolgeranno quasi interamente **attraverso webinar**, sarà **Apri Europa**, società di Confprofessioni dedicata all'internazionalizzazione dei servizi professionali. Ci saranno moduli su specifici settori di interesse e focus su mercati di particolare importanza per le aziende italiane, nei quali la presenza di SACE è un veicolo cruciale di sinergie con il territorio. Oltre all'attività di formazione, nell'ambito della quale i professionisti avranno anche la possibilità di partecipare alle **iniziative di Education to Export di SACE**, l'innovativo programma di formazione online e offline sull'export, la partnership prevede tavoli di lavoro congiunti organizzati su misura per le

esigenze di professionisti e Pmi interessati ai mercati internazionali.

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni ha dichiarato che con la firma del protocollo si fa: «Un passo avanti verso la creazione di un network di professionisti specializzato nella internazionalizzazione. L'intesa sottoscritta con SACE rafforza il ruolo propulsivo di Confprofessioni nel processo di sviluppo dei mercati esteri dei liberi professionisti, sempre più attivi nella promozione del made in Italy. Siamo certi che lo scambio di competenze con SACE arricchirà il bagaglio di conoscenze dei professionisti che potranno così garantire la migliore consulenza professionale alle aziende che guardano all'estero, ma anche intraprendere in prima persona la strada dell'internazionalizzazione».

Rodolfo Errore, presidente di SACE ha dichiarato che: «L'Export, che fa parte del DNA di SACE da oltre quarant'anni, è un acceleratore di crescita per il nostro tessuto imprenditoriale ha rappresentato un fattore di tenuta negli anni più avversi e sarà un elemento chiave su cui puntare anche nella ripartenza post-Covid. Questo accordo è frutto del nostro impegno costante nella formazione delle imprese all'internazionalizzazione: insieme a Confprofessioni abbiamo modo di raggiungere anche i liberi professionisti che offrono servizi di consulenza alle aziende che vogliono esportare. Un'intesa che rafforza la nostra vocazione: promuovere il Made in Italy all'estero».

Secondo **Luigi Alfredo Carunchio**, presidente di Apri Europa: «Con questo accordo prosegue il processo di supporto ai liberi professionisti verso l'internazionalizzazione e l'export. In questo periodo di pandemia è fondamentale che vi sia un sostegno al credito anche nelle attività che hanno una particolare predisposizione verso l'estero. I professionisti, con il supporto di SACE, potranno svolgere al meglio il proprio ruolo a servizio delle imprese».

A cura della Redazione

Finanziamenti
Da Confprofessioni

DL Ristori: necessario prevedere il fondo perduto anche per i professionisti

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, è stato ascoltato in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato dove è in corso l'esame del decreto legge Ristori. Il presidente ha ricordato che la pandemia non si ferma ai codici

Ateco, ma colpisce indiscriminatamente tutti i settori economici pertanto, serve un indennizzo universale a fondo perduto per tutte le attività economiche, compresi i liberi professionisti, che sia parametrato sull'effettiva contrazione del fatturato.

Il presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella**, intervenuto davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, dove è in corso l'esame del decreto legge Ristori, ha messo in evidenza come «La nuova ondata della pandemia non distingue i codici Ateco, ma **colpisce indiscriminatamente tutti i settori economici**. Il decreto legge "Ristori" si ferma sulla superficie del problema, perché dietro ogni esercizio costretto a chiudere per contenere la diffusione del contagio si bloccano anche tutte le altre attività economiche connesse, a cominciare dal lavoro dei liberi professionisti che assistono le imprese. Quindi, la scelta del Governo di **indennizzare solo le attività chiuse** per decreto abbandona a sé stessi interi comparti produttivi che vedono crollare i loro fatturati».

In sintesi Confprofessioni intende far capire chiaramente che con questo nuovo decreto ristori si «rischia di **aumentare le disuguaglianze economiche e le tensioni sociali** che stanno emergendo di questa nuova, drammatica emergenza epidemiologica».

Le classi penalizzate sono anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti che sono stati **esclusi** da qualsiasi sostegno straordinario e sono privi di ammortizzatori sociali, tanto presso le Casse di previdenza quanto presso la Gestione separata Inps.

Di fronte a questa pandemia non si può procedere secondo criteri selettivi, ma occorre strutturare un **indennizzo universale a fondo perduto** per tutte le attività economiche, compresi i liberi professionisti, che sia parametrato sull'effettiva contrazione del fatturato.

A cura della Redazione

Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Decreto Ristori bis: le novità per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Rideterminazione ed estensione delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto istituito dal decreto Ristori, estensione del bonus affitti, rinvio al 30 aprile 2021 - per i soggetti ISA e forfettari - del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di IRES e IRAP, proroga al 15 novembre 2020 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla CIG Covid, nonché sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per novembre e dicembre. Sono alcune delle misure previste dal decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Previsto anche un bonus baby sitter il congedo straordinario per le regioni rosse nelle quali sono sospese le attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado. Viene, inoltre, ridisegnata la mappa dell'Italia: il Ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che prevede il passaggio di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria da zona gialla ad arancione.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il **decreto Ristori bis** (D.L. n. 149/2020).

Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), introduce ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Leggi anche Decreto Ristori bis: sospensione delle imposte e ristori per le attività interessate alle nuove misure restrittive

Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori

L'art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.

In particolare, viene sostituito l'allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono **ampliate le categorie di attività** ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:

- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Viene inoltre **aumentato** di un ulteriore **50%** il contributo previsto dal decreto Ristori per **alberghi** (codice Ateco 551000), **gelaterie** e **pasticcerie**, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), **bar** e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

Leggi anche Ristori bis: nuovi coefficienti e rischio caos per il calcolo degli indennizzi

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali

Con il comma 4 dell'art. 1, il contributo previsto dal D.L. n. 137/2020 viene riconosciuto, per l'**anno 2021**, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

A tal fine è istituito un **fondo di 280 milioni di euro**.

Il contributo:

- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1: sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020;

- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1: spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa **presentazione di istanza** secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'art. 1 del citato D.L. n. 137/2020.

Nuovo contributo a fondo perduto

L'art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

L'indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la **partita IVA attiva** e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno

il domicilio fiscale o la **sede operativa** nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** e da un livello di rischio alto. Tra le attività ricomprese nell'Allegato 2, rientrano ad esempio i seguenti codici Ateco:

- 47.19.10 - **Grandi magazzini**;
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- 47.51.10 - **Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento**, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di **elettrodomestici** in esercizi specializzati;
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di **prodotti ortofrutticoli**;
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 96.02.02 - Servizi degli **istituti di bellezza**;
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;
- 96.09.04 - Servizi di **cura degli animali da compagnia** (esclusi i servizi veterinari);
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la **partita IVA** a partire dal **25 ottobre 2020**.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020. Ai sensi di tale rimando:

- l'indennizzo spetta se l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi di aprile 2020** è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell'**anno precedente** (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto** sul **conto corrente** bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l'indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- l'importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Credito d'imposta affitto

L'art. 4 estende ai mesi di **ottobre, novembre** e

dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Cancellazione della seconda rata IMU

L'art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell'IMU, che deve essere **versata** entro il **16 dicembre 2020**, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il **proprietario dell'immobile** sia **gestore dell'attività** che in esso viene esercitata.

Restano ferme le disposizioni del **decreto Agosto** (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività esercitata, e dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020.

Proroga versamenti

Con l'articolo 6 viene precisato che la proroga al **30 aprile 2021** del termine per il versamento della **seconda o unica rata** dell'acconto delle **imposte sui redditi** e dell'**IRAP** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

La proroga si applica **indipendentemente** dalla **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti per il mese di

novembre

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l'articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai versamenti relativi all'**IVA**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione** entro il 16 marzo 2021 o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1, l'art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di **novembre 2020**. La predetta sospensione **non opera** relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria **INAIL**.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione** entro il **16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive,

determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Novità per la Cig Covid

L'art. 12 **proroga** al **15 novembre 2020** i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si **estende** così la **cassa integrazione Covid** anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

Leggi anche Cassa integrazione. Platea dei lavoratori e termini di invio: le novità del decreto Ristori bis

Bonus baby sitter e congedo straordinario

Per le **zone rosse** nelle quali è stata disposta la **chiusura delle scuole secondarie di primo grado**, all'art. 13 viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un'**indennità pari al 50% della retribuzione mensile**.

Il successivo art. 14 invece, sempre per le regioni rosse nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, introduce un bonus baby sitter da **1.000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori**, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus **non è riconosciuto** per le **prestazioni rese dai familiari**.

Sia il congedo straordinario (art. 13) che il bonus baby sitter (art. 14) sono riconosciuti anche ai genitori di **figli con disabilità** in situazione di **gravità accertata** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti

del Terzo settore

All'art. 15, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una **dotazione di 70 milioni di euro** per l'anno 2021, per interventi in favore:

- delle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge, n. 266/1991;
- delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000;
- delle **organizzazioni non lucrative** di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.

I **criteri di ripartizione** delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Esonero contributivo

A favore delle **aziende** appartenenti alle **filiere agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, l'art. 21 riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta alla mensilità di novembre prevista dal decreto Ristori).

Ulteriori disposizioni

Contributi per prodotti di quarta gamma

Al fine di far fronte alla **crisi di mercato** dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), conseguente alla diffusione del virus COVID-19, l'art. 22 - riscrivendo completamente l'articolo 58-bis del decreto Agosto

(D.L. n. 104/2020) - istituisce un contributo a favore delle **organizzazioni dei produttori ortofrutticoli** riconosciute ed alle loro associazioni per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2020**, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.lgs. n. 150/2012.

Il contributo sarà pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020 e sarà ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

Nel caso di **superamento del limite complessivo di spesa**, l'importo del contributo è **ridotto proporzionalmente** tra i soggetti beneficiari.

I criteri e le modalità di erogazione del contributo saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Differimento entrata in vigore class-action

L'art. 26 **proroga di 6 mesi** l'entrata in vigore della riforma della class action (legge n. 31/2019).

Leggi anche Class action nell'era Covid-19: quali sono i possibili scenari in Italia

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

All'art. 28 viene precisato che, ai fini dell'erogazione dell'**indennità di 800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di **collaborazione presso il CONI**, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 17 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Riferimenti normativi

D.L. 09/11/2020, n. 149 (G.U. 09/11/2020, n. 279)

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Tenuità del fatto: attenuante non applicabile per la bancarotta fraudolenta documentale se non è possibile accertare il danno

Se i fatti di bancarotta fraudolenta documentale hanno cagionato un danno di particolare tenuità la pena può essere ridotta fino ad un terzo. Tuttavia, il beneficio trova applicazione in riferimento all'intero danno, che nel caso della bancarotta documentale consiste proprio nella realizzazione di un pregiudizio a carico della massa creditoria per la mancata ricostruzione dello stato passivo. Qualora il danno non possa essere accertato nella sua entità, proprio a causa della condotta dell'imputato, essa non può essere applicata. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31258 depositata il 9 novembre 2020.

L'amministratore di un ente era indagato per aver commesso tra gli altri il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in violazione dell'art. 216 1c. n2. LF. Secondo gli inquirenti, l'indagato al fine di procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori, avrebbe occultato/sottratto le scritture contabili per non consentire la ricostruzione del volume degli affari della società fallita. Al termine delle indagini si apriva a suo carico un processo, che si concludeva in primo grado con la condanna. La sentenza veniva confermata in ordine alla responsabilità per la commissione del reato fallimentare contestato; mentre era riformata rispetto agli altri reati attribuiti, in quanto ritenuti estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente ricalcolo della pena inflitta. Avverso la predetta sentenza, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, in primo luogo per contestare l'effettiva consumazione del reato ed in secondo luogo la mancata applicazione dell'attenuante, prevista in tutti i casi in cui non è possibile calcolare il passivo fallimentare, attesa l'effettiva mancanza della documentazione a supporto.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31258/2020 ha respinto il ricorso presentato dall'imputato. In ordine al primo motivo di ricorso, i giudici di legittimità richiamando un consolidato orientamento formatosi in materia, hanno ritenuto creta l'attribuzione della responsabilità al ricorrente, in quanto sia l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale),

sia quello soggettivo si sono verificati. Ciò in quanto al fine di ottenere un vantaggio o di recare un pregiudizio ai creditori, si era realizzato l'evento di sottrarre le scritture contabili per impedire una possibile ricostruzione del movimento e delle vicende societarie, da parte del curatore. Nessuna plausibile motivazione è stata fornita dall'imputato per spiegare la mancata consegna dei documenti. La mancanza dei suddetti, però, prosegue la Corte, non giustifica in alcun modo il riconoscimento e l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219 LF, prevista in tutte le ipotesi di danno di particolare tenuità. Questo, infatti, deve essere valutato per la bancarotta fraudolenta documentale sia in riferimento all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita, o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori; sia in relazione alla riduzione della quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori, dovuta all'omessa tenuta dei libri contabili. E' quindi evidente che la particolare tenuità deve essere valutata in riferimento al danno causato alla massa creditoria e, non in base al passivo come sostenuto dal ricorrente, che non può essere ricondotto all'impossibilità di ricostruzione dello stato passivo. Nel caso di specie la predetta non può trovare applicazione, in quanto è proprio la condotta dell'imputato ad aver reso impossibile la quantificazione del danno. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.